

n. [REDACTED] R.G. G.I.P.

n. [REDACTED] R.G. N.R.

Sentenza n. [REDACTED]

del [REDACTED]

depositata il 02 MAG. 2023

FRGR Est. I



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE GIP - GUP

dott.ssa Francesca Grassani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Art. 438 - 442 - 530 c.p.p.

nella causa penale a carico di:

M. G. [REDACTED]

Difeso di fiducia dall'avv. Roberto Petrosino, del Foro di Bologna.

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATO

- 1) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 600 *ter* comma 1 n. 1 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della di lui condizione di inferiorità psicofisica correlata alla minore età (e carpandone la fiducia con una serie di apprezzamenti e lusinghe, dicendogli, ad esempio, che era "un gran figo", che era "sexy", che lo avrebbe "coccolato"), utilizzava A. [REDACTED] R. [REDACTED] (nato [REDACTED] 2005) per produrre materiale pedopornografico, in particolare lo induceva a scattarsi delle fotografie che lo ritraevano nudo, ritraenti il pene in erezione e il sedere, immagini che poi che si faceva inviare nel corso delle conversazioni con lui intrattenute su WhatsApp (e che deteneva all'interno

del materiale informatico che gli veniva sequestrato).

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 602 *ter* c. 5 c.p. (capo di imputazione corretto come da verbale di udienza preliminare del 2/2/2023).

Fatto commesso in [REDACTED] tra il 17 e il 19 gennaio 2021.

- 2) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv e 609 *undecies* c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui all'art. 609 *quater* c.p. (atti sessuali con minore di età inferiore ai quattordici anni), adescava la minore M [REDACTED] G [REDACTED] (nata il [REDACTED] 2007), in particolare la contattava su Instagram al profilo [REDACTED] (utilizzando il suo profilo [REDACTED]), le chiedeva se fosse interessata al sesso e le mandava una foto ritraente il pene.

Fatto commesso in [REDACTED] il 7 febbraio 2021.

PERSONE OFFESE:

A [REDACTED] R [REDACTED], nato a [REDACTED]
[REDACTED]; rappresentato dal padre [REDACTED]

M [REDACTED] G [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED]; rappresentata dalla madre [REDACTED]

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede emettersi sentenza di condanna alla pena finale, già ridotta per la scelta del rito, di anni 6 mesi 2 reclusione ed euro 26.000,00 di multa.

La difesa dell'imputato chiede l'assoluzione per entrambi i capi d'imputazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con richiesta depositata 4.4.2022, la Procura della Repubblica in sede ha chiesto il rinvio a giudizio di M [REDACTED] G [REDACTED] per i reati al medesimo ascritti.

All'udienza del 27.10.2022, rigettata parzialmente la richiesta di deposito di atti e documenti avanzata dalla difesa dell'imputato (come da ordinanza resa a verbale), preso atto della richiesta di interrogatorio e del preannuncio di voler accedere al rito abbreviato, il processo è stato rinviato al 2.2.2023 per il prosieguo.

A tale udienza il PM ha contestato all'imputato l'aggravante di cui all'art. 602 ter comma 5 c.p.; la difesa si è rimessa e il Giudice ha disposto la modifica dell'imputazione di cui al capo 1) come segue: "Con l'aggravante di cui all'art. 602 ter comma 5 c.p.". Dopodiché, l'imputato si è sottoposto a interrogatorio e in esito, la difesa ha reiterato la richiesta di produzione della consulenza tecnica, rigettata come da ordinanza resa a verbale e chiesto il rito abbreviato. Ammesso il rito, il Giudice ha invitato alla discussione e in esito, si è pronunciato come da dispositivo del quale ha dato lettura, riservando la motivazione in giorni 90.

Con querela sporta innanzi a personale della Stazione Carabinieri di [REDACTED], Z [REDACTED] F [REDACTED] in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore A [REDACTED] R [REDACTED], ha rappresentato quanto segue: in data 18.1.2018, sulla mensola sita sopra il letto del ragazzo, ella e il marito hanno trovato un quadernone con appoggiato sulla copertina un biglietto recante la scritta "Do not open": incuriositi, l'hanno sfogliato e hanno trovato il racconto della conoscenza del figlio con un uomo: "dell'età di 49 anni al quale aveva inviato tramite Snapchat la foto delle proprie parti

intime e che questo appena può verrà a Bergamo per incontrarlo e aggiungeva...[quel signore mi ha detto che gli piaccio e che quel giorno faremo qualcosa a letto che voglio io]...[quando ci vedremo ha detto che mi darà dei soldi]. Dopo aver preso atto di ciò abbiamo parlato con R [redacted] per capire meglio cosa avesse scritto e il ragazzo ha iniziato con il dire che ha conosciuto sulla piattaforma Omegle un uomo senza aggiungere altro. Nel momento in cui però avevamo detto a R [redacted] che dovevamo parlargli, lui diceva di aver cancellato tutti i messaggi dal proprio telefono e da qualsiasi cosa potesse ricondurre alla conversazione intercorsa con tale uomo”.¹

Nella medesima giornata, il padre del giovane, [redacted] ha consegnato un ulteriore manoscritto redatto di pugno dal figlio “dove ha cercato di far maggiore chiarezza sulla vicenda”².

Dall’annotazione di PG del 23.1.2021 si evince che la sera del 21.1.2021 all’utenza in uso ad [redacted] è pervenuto un messaggio whatsapp “[redacted] tutto ok?” proveniente dal n. 3 [redacted] dal profilo dell’utenza, ritraente un uomo con un bambino, alla quale era associato il nominativo [redacted], gli operanti sono risaliti all’odierno imputato³.

A seguito di decreto di perquisizione personale e locale, si acquisivano i dispositivi mobili e di archiviazione nella disponibilità del prevenuto: in particolare, l’applicativo *Snapchat* installato sul telefono Iphone 11 restituiva: “un video a contenuto pornografico ricevuto da tale [redacted]”,⁴

¹ Cfr. manoscritto del 17.1.2021 allegato alla querela.

² Cfr. manoscritto datato 16 gennaio allegato all’integrazione di querela.

³ Cfr. annotazione citata e allegati.

⁴ Cfr. relata di notifica del decreto di perquisizione e sequestro.

La consulenza disposta dal PM sui dispositivi in sequestro ha permesso di individuare elementi di interesse investigativo esclusivamente all'interno del telefono Iphone mod. A2111 avente IMEI [REDACTED]

Nello specifico e premesso che il consulente non ha rinvenuto applicazioni idonee "alla cancellazione sicura di dati o cifratura degli stessi" e che "le applicazioni presenti sono per la maggior parte preinstallate dal produttore, l'utilizzatore ha scaricato applicazioni di messaggistica istantanea e social network come ad esempio Whatsapp, Instagram, Facebook Messenger, Kik Messenger, Tik Tok e Tinder", sono stati rilevati due accounts Instagram ([REDACTED] e [REDACTED]), il secondo dei quali utilizzato principalmente per contattare soggetti a scopo sessuale.

Così, è venuta in evidenza, innanzitutto, la conversazione intrattenuta il 7.2.2021 con l'utente "[REDACTED]", ossia M [REDACTED] G [REDACTED] cl. 2007⁵, nel corso della quale, l'imputato, consapevole dell'età della minore (14 anni), le ha chiesto: "Ti può interessare esperienza di sesso o ancora no?". La ragazza, dopo aver commentato: "Ma bo siete tutti casi umani"; avere ribadito l'età e sottolineato di non conoscere l'interlocutore, ha declinato l'invito e la conversazione non ha ulteriori sviluppi⁶.

Sentita a sommarie informazioni, la giovane ha ricostruito un fatto diverso e quando le è stata sottoposta la chat di cui sopra, ha riferito: "potrebbe essere la stessa, anche perché ricordo che abbiamo scambiato messaggi con questo

⁵ Cfr. annotazione del 25.10.2021, aff. 71 e verbale di sommarie informazioni rese da [REDACTED] (madre), in data 25.11.2021, aff. 84.

⁶ Cfr. pagg. 20 e 21 consulenza citata.

soggetto, sia io che la mia amica C. [REDACTED], anche se non ricordo esattamente cosa è stato scritto. Anche il periodo in cui è accaduto il fatto coincide”.⁷

Nel dispositivo in disamina è stata altresì trovata la chat intercorsa con A. [REDACTED] (dal 17.1.2021 al 7.2.2021), tramite l'applicativo *Whatsapp* e con utenti in chiaro⁸, per il cui contenuto, si riporta, in sintesi quanto scritto dal consulente: “esaminandola, in data 17/01/2021...la parte lesa chiede “Vuoi una foto?” e l'indagato risponde “Sì ok” e “Poi cancella”, successivamente il giovane ragazzo condivide un'istantanea in cui mostra i propri genitali. Continuando la conversazione, dopo aver mostrato apprezzamento vicendevole, la parte lesa chiede “Domani se sono da solo ancora facciamo ancora videochiamata?” e continua affermando di essere eccitato da quanto mostrato dal Sig. M. [REDACTED]. La conversazione continua sino al giorno 07/02/2021, mantenendo sempre lo stesso tenore...e la parte lesa invia in molte occasioni fotografie intime, mostrando sempre i genitali e il sedere. Va indicato che spesso la conversazione si sposta sull'applicazione *Snapchat*, infatti il minore afferma “Al limite teniamoci in contatto su snapchat che tanto su snapchat si eliminano automaticamente le chat”, è utile specificare che l'applicazione non è installata all'interno dello smartphone, quindi non è stato possibile acquisirne i contenuti”.

Sul punto, il consulente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “è possibile affermare che il sig. M. [REDACTED] è entrato in possesso di materiale pedopornografico, il quale è stato inviato direttamente dai contatti “A. [REDACTED] [REDACTED]”.... Va specificato che non è stata effettuata condivisione degli

⁷ Cfr. verbale sintetico e trascrizione integrale dell'audizione protetta di M. [REDACTED] dell'11.2.2022.

⁸ cfr. pagg. 36-66 consulenza citata.


*elementi multimediali di interesse, inoltre dall'analisi non emerge l'accesso da parte dell'indagato a portali di natura pedopornografica*⁹.

Non sono stati eseguiti accertamenti tecnici sui dispositivi in uso al minore
A [REDACTED]

Il ragazzo, sentito in audizione protetta il 28.6.2021, ha ripercorso la vicenda¹⁰ e l'imputato, nel corso del suo esame, ha confermato il contenuto della conversazione *Whatsapp* estrapolata dal suo dispositivo, riferendo di uno scambio "paritetico" di materiale fotografico a sfondo sessuale e di un progetto di incontrarsi di persona che, tuttavia, non si è mai concretizzato¹¹.

Così ricostruiti i fatti, deve pervenirsi a una pronuncia assolutoria con la formula indicata in dispositivo per entrambe le fattispecie delittuose contestate all'imputato.

In punto di diritto, con riferimento al capo 1) dell'imputazione, si rammenta che: «*Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche*» (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 2252 del 22.10.2020) e ancora che: «*Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento*



⁹ Cfr. pagg. 80 e 81 consulenza citata.

¹⁰ Cfr. verbale di sommarie informazioni, aff. 33-41.

¹¹ cfr. verbale integrale dell'interrogatorio dell'imputato del 2.2.2023.

complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore; si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso" (cfr. Cass. pen. Sez. U, n. 4616 del 28.10.2021).

Ebbene, facendo applicazione dei ridetti principi al caso di specie, deve evidenziarsi che non ci è prova dell'utilizzazione del minore da parte dell'imputato.

La conclusione può trarsi agevolmente dalla lettura del contenuto della *chat* intercorsa con A [REDACTED], della quale l'imputato ha assunto la paternità, sicché appare superfluo valutare l'attendibilità soggettiva del minore e la credibilità del suo narrato.

Il giovane, consapevole del fatto che il suo interlocutore era un uomo adulto, ha preso l'iniziativa di inviare foto ritraenti il suo corpo parzialmente nudo o particolari delle sue parti intime, incalzando l'imputato a fare altrettanto.

Ciò che è stato qualificato come adulazione o lusinga, in realtà è un semplice commento (per quanto moralmente riprovevole) del contenuto delle fotografie, che non ha in alcun modo influito sulla volontà del minore, già perfettamente formata, come può facilmente ricavarsi dalle molteplici esortazioni a richiedere sue fotografie.

Particolarmente significativa della libertà di determinazione di A [REDACTED] [REDACTED] (già quattordicenne e quindi in grado di esprimere un valido consenso sessuale), si rinviene anche nel reiterato suggerimento di utilizzare *Snapchat*, proprio per la maggiore sicurezza derivante dalle caratteristiche tecniche di tale applicativo a garantire l'anonimato.

In ultima analisi, non vi è prova di alcuna forma di coercizione o condizionamento di A [REDACTED], rilevante ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta di cui all'art. 600 ter comma 1 c.p.

Quanto al delitto di cui al capo 2) giova premettere che: *«in tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen. (Fattispecie relativa ad agente che, con plurimi messaggi "whatsapp", invitava la vittima dodicenne, alla quale aveva rivolto parole di apprezzamento, a inviargli foto o video di contenuto pedopornografico ritraenti sé stessa o altri minori, prospettandole la possibilità di ricavarne facili guadagni)»* (Cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 33257 del 7.6.2022).

Anche in questo caso è sufficiente limitarsi alla valutazione della prova documentale, dalla quale si evince che l'imputato ha rivolto una domanda diretta alla minore e a fronte del suo rifiuto, non ha insistito, né è ricorso a forme di adulazione per convincere la giovane interlocutrice a tornare sui propri passi. La conversazione si è interrotta e non è ripresa in epoca successiva.

Pertanto, deve concludersi che la condotta dell'imputato non ha integrato la fattispecie incriminatrice per difetto dell'elemento oggettivo, ossia di quei comportamenti alternativi o cumulativi attraverso i quali, per espressa previsione legislativa, si perfeziona l'adescamento, ai sensi dell'art. 609 undecies, comma 1, ultima parte.

Esigenze di organizzazione dell'ufficio hanno imposto la fissazione del termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

PQM

Visti gli art. 438, 442, 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dai reati al medesimo ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 2.2.2023

IL GIUDICE
Dot.ssa Francesca Grassani

TRIBUNALE DI BRESCIA
DEPOSITATO/PERVENUTO
NELLA CANCELLERIA del Giudice
per le indagini preliminari

Oggi 02 MAG 2023 ore _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. Bombardieri Valentino